

Proposta N° <u>26P</u> / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari
Data <u>17-06-2016</u>		il _____ Prot. N° _____ L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia Deliberazione del Commissario Straordinario

(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° <u>231</u> del Reg. Data <u>17/06/2016</u>	OGGETTO :	Revoca Deliberazione Commissariale n. 68 del 03/03/2016 avente ad oggetto: Lite Coop. Capi C/Comune di Alcamo- Autorizzazione alla transazione.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Adottata con i poteri della Giunta Comunale Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilasedici il giorno diecisette del mese di giugno alle ore 14,30 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, sottopone alla G.M. la seguente proposta di atto deliberativo avente ad oggetto: **Revoca Deliberazione Commissariale n. 68 del 03/03/2016 avente ad oggetto: Lite Coop. Capi C/Comune di Alcamo- Autorizzazione alla transazione.**

Premesso :

- **che** con deliberazione n. 68 del 03/03/2016, questo Commissario ha autorizzato il Responsabile del 2° Servizio Patrimonio alla stipula della transazione con la Coop. Capi Coop. a.r.l., nei termini di cui al parere reso dall'Avvocatura Comunale in data 17/12/2015 Prot. n. 26037, e dello schema di transazione nello stesso atto deliberativo contenuto ;
- **che** con e-mail del 21/03/2016, l'Avvocatura Comunale ha trasmesso al Segretario Generale di questo Ente e al Responsabile del 2° Servizio Patrimonio di questo Comune l'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – 1, n. 5000/2016 -, con la quale la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla Capi, e quindi ha riconosciuto il pieno diritto di questo ente delle somme;
- **rilevato** che dalla lettura della Ordinanza della Suprema Corte ,sopra citata, emerge che già in data 22/07/2015, quindi ben prima dell'atto deliberativo n. 68/2016, era stata depositata la relazione del Consigliere designato, con la quale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., veniva proposto il rigetto del ricorso della CAPI Soc. coop. a.r.l. ai sensi dell'art. 375 n. 5 c.p.c. per manifesta infondatezza dello stesso;
- **Vista** la nota Prot. n. 13233 del 16/06/2016, a firma del Responsabile del 2° Servizio Patrimonio, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- **Vista** la nota Prot. n. 13332 del 16/06/2016 a firma di questo Commissario, in risposta alla nota del Responsabile del 2° Servizio Patrimonio che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale, con la quale per le motivazioni in essa contenute si ritiene che non vi siano più le condizioni per proseguire nel procedimento transattivo già avviato;
- **Ritenuto** che l'atto deliberativo n. 68 del 03/03/2016, in ordine alla intervenuta Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 5000/ 2016 – Sesta Sezione Civile – 1, ed in ordine alle note sopra citate, non può più produrre effetto in quanto la definizione e sottoscrizione dell'accordo transattivo, oggi risulta in contrasto con i principi generali contabili – finanziari dell'Ordinamento degli Enti Locali, in quanto comporterebbe un palese danno patrimoniale a questo Ente;
- **Ritenuto altresì** che questa Amministrazione Comunale manifesta il disinteresse a procedere con l'ipotesi transattiva, superata dall'Ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, e ancor prima dalla relazione depositata in data 22/07/2015 dal Consigliere delegato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

- **Visto** l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art.49 D.Lgs. 267/2000 recepito dell'art.1 comma 1 lett.i della L.R.48 dell'11/12/1991, così come novellato dell'art.12 della L.R.n°30 del 23/12/2000, espresso dai Dirigenti di Settore, parere che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- **Vista** la L.R. n°16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **Di revocare**, per le motivazioni sopra espresse la Deliberazione Commissariale n. 68 del 03/03/2016 in quanto la stessa non può più produrre effetti, attesa l'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 5000/2016, Sesta Sezione Civile – 1, consequenziale alla relazione del Consigliere delegato, depositata il 22/07/2015 presso la stessa Suprema Corte di Cassazione.
- 2) **Notificare** il presente atto deliberativo al Presidente della C.A.P.I. Soc. coop. a.r.l. -
- 3) **Di dare mandato** al Dirigente dell'Avvocatura Comunale di adottare i consequenziali atti gestionali, ovvero mettere in esecuzione l'Ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 5000/ 2016, – Sesta Sezione Civile – 1, e provvedere all'immediato recupero delle somme tutte spettanti a questo Ente, anche mediante intervento coattivo.

Il Responsabile del procedimento

*L'ISTITUTO CIVICO AMM/VE
Dott. Giuseppe Rogina*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Revoca Deliberazione Commissariale n. 68 del 03/03/2016 avente ad oggetto: Lite Coop. Capi C/Comune di Alcamo- Autorizzazione alla transazione.**

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
- Visti i pareri resi ai sensi di legge;
- Visti eventuali leggi di Settore;
- Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: **Revoca Deliberazione Commissariale n. 68 del 03/03/2016 avente ad oggetto: Lite Coop. Capi C/Comune di Alcamo- Autorizzazione alla transazione.**

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere ;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Revoca Deliberazione Commissariale n. 68 del 03/03/2016 avente ad oggetto: Lite Coop. Capi C/Comune di Alcamo- Autorizzazione alla transazione.**

Il sottoscritto Responsabile del 2° Servizio – Staff Sindaco ;

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione;


Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005;

Ai sensi dell'art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Alcamo li

IL Responsabile
Il Direttore Direttivo Amministrativo
Don. Giuseppe Regalia



Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari :

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione;

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Alcamo li 17-06-2016

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. Sebastiano Luppino -





CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
Prot. n. 13233 All. n.
2° Servizio Staff. Sindaco
Patrimonio

Alcamo, li 16.06.16

Al Commissario Straordinario

Al Segretario Generale

Al Dirigente del 1° Servizi Economico-Finanziari

All'Avvocatura Comunale

Loro Sedi

Oggetto: Lite Coop. Capi c/ Comune di Alcamo.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, relativa alla tematica in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 2° Servizio Patrimonio, ritiene opportuno stimolare da parte dei destinatari della presente una nuova e più approfondita valutazione circa l'effettivo e concreto interesse dell'Amministrazione Comunale alla conclusione della transazione proposta dalla C.A.P.I. Soc. Coop. a.r.l., e ciò anche in considerazione della sentenza n. 5000/2016 della Suprema Corte di Cassazione con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla C.A.P.I., e quindi, definitivamente riconosciuto il pieno diritto di questo Ente al recupero delle somme alle quali in parte si verrebbe a rinunciare con la conclusione della proposta transazione.

Peraltro, in relazione alla nota prot. n. 27776 del 30/05/2016 a firma dell'Avv. Nino Marino, con la quale si lamenta il ritardo da parte di questo Ente nella formalizzazione della transazione, anche rispetto alla produzione della richiesta fideiussione, il sottoscritto evidenzia come, seppur sia vero che la sentenza che ha definito il giudizio è successiva all'atto deliberativo di autorizzazione alla transazione, è anche vero che, dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione sopra citata, emerge che già in data 22/07/2015, quindi ben prima dell'atto deliberativo in questione, era stata depositata la relazione del Consigliere designato con la quale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., veniva proposto il rigetto del ricorso della C.A.P.I. Soc. coop. a.r.l. ai sensi dell'art. 375 n. 5 c.p.c. per manifesta infondatezza dello stesso; atto quest'ultimo della cui esistenza il sottoscritto funzionario è venuto a conoscenza solo successivamente alla lettura della sentenza sopra citata, e del quale non è stato fatto cenno alcuno nell'intero iter procedimentale finalizzato alla conclusione della transazione.

Così venendo l'organo deliberante tenuto all'oscuro di una circostanza di sicura rilevanza ai fini della

valutazione della convenienza o meno della proposta transazione.

In virtù di quanto sopra, in attesa delle nuove determinazioni che saranno assunte dal Commissario Straordinario, il sottoscritto rappresenta fin d'ora la propria contrarietà alla conclusione della transazione, almeno per come fin qui ipotizzata, in quanto, essa comporterebbe per l'Ente un danno erariale conseguente alla rinuncia al recupero delle somme, invece ormai dovute a questo Comune in virtù della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, e prevedibile in virtù della proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., avverso la quale peraltro, per come si legge in sentenza, non sono state nemmeno mosse critiche ed osservazioni sostanziali.



L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Dr. Giuseppe Regina



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
Prot. n. 13332 All. n.
Il Commissario Straordinario

Alcamo, li 16.06.2016

➔ Al Responsabile del 2° Servizio Patrimonio

Al Segretario Generale

Al Dirigente del 1° Servizio Economico-Finanziari

All'Avvocatura Comunale

Loro Sedi

Oggetto: Lite Coop. Capi c/ Comune di Alcamo.

In riscontro alla nota del Responsabile del 2° Servizio Patrimonio Prot. n. 13233 del 16/06/2016, si ritiene che non vi siano più le condizioni per proseguire nel procedimento transattivo in oggetto.

Si rileva altresì che in riferimento al contenzioso in oggetto indicato ed in ordine alla intervenuta sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile - 1, n. 5000/2016, si ritiene che l'atto deliberativo n. 68 del 03/03/2016 non può più produrre effetto in quanto la definizione e sottoscrizione dell'accordo transattivo, oggi risulta in contrasto con i principi generali contabili - finanziari dell'Ordinamento degli Enti Locali, in quanto comporterebbe un danno patrimoniale a questo Ente.

Pertanto ogni ipotesi di accordo non è più supportata da alcun rilevante interesse pubblico anche a fronte dell'intervenuta sentenza, che ha riconosciuto in pieno il diritto al recupero delle somme a favore di questo Comune.

Inoltre giova a riguardo evidenziare che l'ulteriore contenzioso ancora non definito, riattivato con l'atto di riassunzione costituzione di nuovo procuratore del 24/03/2016 Prot. n. 14135, conduce questo Ente in un ulteriore giudizio pendente, prodotto dalle inadempienze del soggetto attuatore del Programma Costruttivo, a cui a questo punto potrebbero essere contestate ulteriori inadempienze e consequenziali danni economici - finanziari.

Per quanto sopra i soggetti in indirizzo, ciascuno per le rispettive competenze, riscontrino in senso conforme alla presente, la nota dell'Avv. Marino Prot. n. 27776 del 30/05/2016, manifestando il disinteresse dell'Amministrazione a procedere con l'ipotesi transattiva, superata dalla sentenza della Suprema Corte di

Cassazione, e ancor prima dalla relazione depositata in data 22/07/2015 dal Consigliere delegato, ai sensi dell'art. 380- bis c.p.c.; relazione con la quale già allora veniva proposto il rigetto del ricorso proposto dalla C.A.P.I. soc. coop. a.r.l., ai sensi dell'art. 375 n. 5 c.p.c. per manifestata infondatezza, così come evidenziato nella nota citata Prot. n. 13233 del 16/06/2016.

Il Commissario Straordinario
Dr. Giovanni Arnone



Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20/06/2016 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

17/06/2016

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati